

Comune di Jelsi

Linee guida per il finanziamento dei programmi di attività:

TITOLO I - FINALITA' ED AMBITI DI APPLICAZIONE

Articolo 1 – Oggetto

Il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati costituiti nelle forme nel prosieguo indicate.

Articolo 2 – Finalità

Il Comune, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto, favorisce, anche mediante la concessione di contributi economici, le iniziative di Istituti, Associazioni, Comitati e singoli cittadini aventi i requisiti di legge ed iscrizione in albi riconosciuti, volte a favorire lo sviluppo economico, sportivo, turistico, sociale e culturale con priorità alle attività nel territorio del Comune.

Il Comune favorisce, inoltre, la promozione di:

- manifestazioni espositive e culturali tese a valorizzare e salvaguardare le tradizioni storiche e civili del proprio territorio, le sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche;
- manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio artistico e storico;
- interventi in materia di attività promozionali e del tempo libero, tesi principalmente a favorire l'aggregazione e l'associazionismo;
- iniziative di promozione e pubblicità di prodotti locali che abbiano per fine l'incremento di flussi turistici verso il territorio comunale;
- manifestazioni ed iniziative tese a valorizzare e salvaguardare il suolo, l'ambiente ed a prevenire le calamità naturali;
- manifestazioni ed iniziative di solidarietà e di sviluppo del volontariato.
- manifestazioni sportive, finalizzate principalmente alla pratica dello sport dilettantistico e che possano comunque concorrere alla promozione della pratica sportiva;

Nei commi precedenti sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano ciascun settore di intervento, con ciò non escludendosi quelle che per le loro finalità sono ad esse riconducibili.

Il Comune può concedere contributi a soggetti che promuovono attività di carattere umanitario e per l'affermazione di relazioni internazionali basate sulla salvaguardia della pace.

Articolo 3 – Settori di intervento

I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti o benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, per iniziative di interesse pubblico o generale, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma, i seguenti:

- a) attività culturali e turistiche, con particolare riferimento alle tradizioni locali;
- b) attività educative;
- c) attività sportive;
- d) attività promozionali;
- e) attività in materia di protezione civile;
- f) attività di solidarietà;
- g) attività del tempo libero;
- f) attività a tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio;

TITOLO II - TIPOLOGIE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Articolo 4 – Tipologie di contributo

Ai soli fini del presente regolamento, si intende:

1. per “concessione di contributi” la corresponsione di somme a fondo perduto per le attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc..
2. per “attribuzione di benefici (vantaggi economici)” tutte le “*collaborazioni*” ed i “*patrocini*” senza concessione di denaro, salvo diverse disposizioni di legge o regolamenti comunali vigenti.

Articolo 5 – Esclusioni

1. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione Comunale assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni e esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi, dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'articolo 42, comma 2, lett.f) del D. L.vo 18/08/2000, n. 267;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti;
- c) per quanto concerne gli interventi per il diritto allo studio ed altri interventi che comunque non rientrino nell'ambito di applicazione del presente atto, da appositi regolamenti.

Articolo 6 – Registro comunale dei soggetti beneficiari

L'erogazione di contributi, sovvenzioni e benefici (vantaggi economici) è accordata a favore di, Istituti, Associazioni, Comitati e singoli cittadini di cui all'art.2 operanti nei settori di intervento di cui al precedente articolo 3.

Le Associazioni devono essere iscritte nei Registri regionali delle Associazioni.

E' istituito, altresì, il Registro comunale delle Associazioni, nel quale possono essere inserite, a richiesta, le Associazioni con sede sul territorio comunale. Una sezione separata è destinata all'iscrizione dei Comitati locali per i quali, requisito essenziale è che siano inerenti a feste di risalente e manifesta tradizione.

L'iscrizione è curata dal Responsabile di Settore con riferimento ai principi inseriti nel presente regolamento. I soggetti iscritti nel Registro comunale hanno priorità sulle istanze presentate.

Articolo 7 – Modalità degli interventi contributivi

Gli interventi possono essere effettuati mediante erogazione di contributi di due tipi:

1. contributi finalizzati a specifiche attività, iniziative o progetti;
2. contributi finalizzati al sostegno di soggetti che, per i loro scopi statutari e sociali, svolgono continuativamente attività di interesse della collettività.

I soggetti di cui ai precedenti articoli non assumono alcun obbligo di contro prestazione.

In ogni caso, il fine per il quale il contributo è richiesto dovrà essere specifico e determinato nonché rispondente all'interesse della collettività

Articolo 8 – Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo

Chi intende accedere ai contributi o alle altre forme di sostegno economico finanziario e/ di beneficio previste, deve rivolgere apposita istanza al Comune.

Nella domanda, redatta in carta libera, dovrà essere chiaramente specificato o allegato:

- generalità del richiedente. In caso di persona giuridica, oltre alla sua denominazione, dovranno essere indicate le generalità delle persone fisiche che legalmente la rappresentano;
- copia dello statuto o atto costitutivo ove non sia già depositato presso il Comune di Jelsi;
- indicazione del nominativo della persona incaricata di quietanzare per conto del soggetto richiedente o, in alternativa, gli estremi del conto corrente del soggetto richiedente;

- dichiarazione di iscrizione nei Registri regionali delle associazioni.

In caso di contributo di cui al punto 1) dell'articolo 7 (contributi finalizzati a specifiche attività, iniziative o progetti), alla domanda dovrà essere allegato il programma dettagliato dell'iniziativa o relazione descrittiva dell'attività per la quale il contributo viene richiesto, con indicazione del periodo di svolgimento e della relativa previsione analitica di spesa che il richiedente prevede di sostenere, le entrate con le quali si propone di fronteggiarla, compresi eventuali altri contributi ottenuti o richiesti per la realizzazione della medesima.

L'entità dell'eventuale contributo concesso non potrà superare gli importi annualmente determinati dal comune e dovrà essere prodotta tutta la documentazione necessaria a comprovare le spese sostenute. Con riferimento al tetto massimo annualmente stabilito sono possibili deroghe in via eccezionale da motivarsi in relazione al particolare valore e pregio dell'iniziativa

Le domande devono essere presentate con almeno 60 giorni di anticipo sulla data di svolgimento dell'iniziativa stessa.

In caso di contributo di cui al punto 2) dell'articolo 7 (contributi finalizzati al sostegno di soggetti che per i loro scopi statutari e sociali svolgono continuativamente attività di interesse della collettività), alla domanda dovranno essere allegati:

- il programma complessivo delle attività con l'indicazione di quella/e che assume/no un interesse generale per la comunità;
- espressa accettazione delle norme del presente regolamento;
- copia dell'ultimo bilancio approvato;
- dichiarazione di iscrizione nei Registri regionali delle associazioni e di eventuale iscrizione nel Registro comunale delle associazioni.

In questo caso le domande devono essere presentate entro il 15 Gennaio di ogni anno.

Per l'anno 2009 il termine viene prorogato al 31 Marzo.

La Giunta Comunale può modificare la scadenza di cui sopra, al fine di correlarla con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi anche per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie.

Possono essere concessi contributi, derogando dai termini previsti dalla norma regolamentare generale, ove sussistano condizioni particolari o straordinari motivi di urgenza, dandone espressa motivazione nei relativi provvedimenti.

Articolo 9 – Patrocinio

Il patrocinio del Comune – in presenza delle condizioni e dei presupposti di cui ai precedenti artt. 2 e 4 - è concesso dalla Giunta.

I soggetti che ne beneficiano sono tenuti – ed autorizzati – ad apporre lo stemma originale del Comune di Jelsi - e la dicitura “*col patrocinio del Comune di Jelsi*” - su tutto il materiale pubblicitario dell'iniziativa. Sulla bozza finale di stampa del materiale stesso dovrà acquisito il visto del Comune.

Articolo 10 – Procedure per ottenere il godimento di un bene comunale

Per beneficiare della fruizione di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con indicazione:

- del motivo della richiesta;
- dell'uso e della durata che si intende fare del bene, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificarne la fruizione in forma gratuita o, comunque, in condizione di vantaggio;
- del luogo di utilizzazione, se trattasi di bene mobile.

La concessione del bene sarà disposta dal Responsabile del Settore competente e potrà essere revocata in qualsiasi momento.

Articolo 11 – Procedura per la fruizione di un servizio in regime di esenzione

La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata è disciplinata nei corrispondenti regolamenti o negli atti relativi all'approvazione delle tariffe. La concessione del beneficio sarà disposta dal Responsabile del Settore interessato del Comune.

Articolo 12- Istruzione della domanda di contributo

L'istanza di concessione del contributo è istruita dal Responsabile competente che, a conclusione del procedimento redige un parere/relazione di accoglimento o di diniego.

Nella fase istruttoria si dovrà in ogni caso attestare se il Comune risulta creditore a qualunque titolo nei confronti del/i richiedente/i.

In questo caso non potrà essere concesso alcun contributo economico al/i richiedente/i.

Articolo 13 – Concessioni di contributi

L'attribuzione del contributo e/o del beneficio compete alla Giunta, previa acquisizione del parere favorevole del responsabile che ha istruito la pratica.

Il contributo è erogato a consuntivo. In casi eccezionali e adeguatamente motivati - con riferimento a particolari difficoltà economiche - è possibile, su richiesta espressa, disporre acconti parziali.

Oltre che in interventi di natura finanziaria, il contributo può consistere in assunzione specifica, a cura del Comune, di parte delle spese di organizzazione.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario ad utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Articolo 14 – Relazione e quadro economico di riferimento. Entità del contributo

Entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, i soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all'articolo 7 punto 1) - (*contributi finalizzati a specifiche attività, iniziative e progetti*) - presentano una relazione sull'attività svolta o sull'iniziativa realizzata con allegato il rendiconto, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione.

Il rendiconto dovrà recare l'elenco dettagliato delle voci di spesa ed essere corredato da opportuna documentazione comprovante e giustificativa delle spese sostenute.

L'omessa presentazione dei documenti suddetti – come pure la mancata restituzione delle somme non utilizzate – comporta la non erogazione del contributo e l'esclusione del soggetto dalla possibilità di accedere a benefici economici futuri.

Articolo 15 – Esclusione di responsabilità

Il Comune rimane estraneo nei confronti di ogni rapporto e/o obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi, per forniture di beni e/o prestazioni di servizi, o a qualsiasi altro titolo, collaborazioni professionali e ogni altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, per tutto quanto è prescritto dalle leggi in vigore.

Nessun rapporto e/o obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari, o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

TITOLO III - INTERVENTI STRAORDINARI

Articolo 16 – Interventi straordinari

Per interventi, iniziative, manifestazioni non compresi fra quelli previsti e disciplinati in questa sede e per i quali la Giunta ravvisi la sussistenza di un interesse generale della comunità, tale da giustificare un intervento dell'Amministrazione, potrà essere accordato, in deroga, un contributo economico sempre che esista in bilancio disponibilità finanziaria sufficiente e sempre che si tratti di interventi di carattere eccezionale.

TITOLO IV - NORME FINALI

Articolo 17 – Trattamento fiscale

Ai contributi erogati in denaro si applica, all'atto dell'erogazione, la ritenuta fiscale prevista dall'articolo 28 del D.P.R. 29 luglio 1973 n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni., là dove ricorra

Articolo 18 - Norma di rinvio

Le norme del presente regolamento non si applicano:

- per i contributi o altre forme di sussidio disposti da altri soggetti della Pubblica Amministrazione, tramite trasferimenti al Comune;
- ai settori di intervento già dotati di propria autonoma regolamentazione.